



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 30 Luglio 2012 in Perugia, Via Settevalli, 131 presso la sede della Coldiretti dell'Umbria sono presenti i Sigg.:

1) Giampiccolo Claudio nato a Samone (TN) il 20.12.1951

Cod.Fisc. GMPCLD51T20H754E, residente in Strada Castello Sant'Anatolia, 2 06040 Sant'Anatolia di Narco, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Legale Rappresentante e Presidente dell'Associazione Zafferano di Casciá - Zafferano Purissimo dell'Umbria con sede legale in Via G.da Chiavano, 2 06043 Cascia (PG) e COD.FISC 93017460549, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione del 24 luglio 2012.

2) Mazzuoli Alessandro, nato a Città della Pieve (PG) il 21.12.1954

Cod.Fisc. MZZLSN54T21C744L, residente in Via Vannucci, 33 06062 Città della Pieve, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Legale rappresentante e Presidente del Consorzio Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve - Alberto Viganò con sede in Città della Pieve Via Veneto n. 1 iscritto dal 15.07.2002 al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Perugia al n. R.E.A. 229130 e numero di iscrizione n.02610300549, Partita Iva e Cod.Fisc 02610300549, in forza di delibera dell'Assemblea dei Soci del Consorzio del 23 luglio 2012.

3) Piscolla Giovanni nato a Campobasso (CB) il 13.09.1951

Cod.Fisc. PSCGNN51P13B519W, residente in Via Torre di Buiano,

4 50014 Fiesole (FI), il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Legale Rappresentante e Presidente dell'Associazione Produttori Zafferano Colline Fiorentine con sede legale in Via Santa Brigida, 11 50060 Pontassieve (FI) e Cod.Fisc 94153810489, in forza di delibera dell'assemblea dei Soci dell'Associazione del 19 Giugno 2012.

4) Riga Antonio nato a Catanzaro (CZ) il 04.08.1958 Cod.Fisc. RGINTN58M04C352K, residente in Via Molise, 1 58100 Grosseto, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Legale Rappresentante e Vice Presidente della Società Cooperativa Agricola CROCUS MAREMMA con sede legale in Via Giordania, 227 58100 Grosseto, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Grosseto al n. R.E.A. 126828, Partita Iva e Cod.Fisc 01469180531, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2012.

ART. 1

E' costituita tra i presenti e tra coloro che vi aderiranno in prosieguo ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione

"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO ITALIANO"

ART. 2

L'Associazione ha sede legale e operativa in Via L. Cadorna,1 50055 Lastra a Signa (Firenze).

ART. 3

La durata dell'Associazione è stabilita da oggi sino al 2025 prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria la quale ne potrà tuttavia deliberare lo scioglimento anticipato.

ART. 4

L'Associazione ha l'oggetto e le finalità fissate dallo Statuto, costituito da n.20 articoli, il cui testo, letto approvato e sottoscritto dai componenti viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5

Ogni associato è tenuto a versare la quota di iscrizione pari ad € 250,00 ed un contributo annuale quale quota associativa che per il primo anno viene fissata in € 100,00

I soci costituenti verseranno, entro 10 giorni dal presente atto sul conto corrente che verrà aperto a nome dell'Associazione, la quota di iscrizione pari a € 250,00 e il contributo annuale di € 100,00, per l'anno 2012, quale quota associativa.

Il Capitale sociale iniziale è di € 1.000,00.

ART. 6

A comporre il primo Consiglio direttivo che durerà in carica fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno 2013 vengono eletti i Sigg.

Giampiccolo Claudio

Mazzuoli Alessandro

Piscolla Giovanni

Riga Antonio

i quali dichiarano di accettare la carica e contestualmente eleggono - Presidente e Coordinatore nazionale il Sig. Giovanni Piscola al quale è conferita la firma sociale e la rappresentanza legale nonché tutti i poteri previsti dallo Statuto.

ART. 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31.12.2012**

ART. 8

Le spese relative alla stipula del presente atto nonché tutte le Imposte e tasse connesse sono a carico dell'Associazione.

Firme dei presenti

[Handwritten signatures]

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 3601 Mod. 3°

In data 31 LUG. 2012

Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)

L'Addetto al Servizio



Agenzia
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia
Registrazione al n. 3601 Mod. 3°



In data _____ STATUTO

Per il servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TITOLO I

Costituzione e Denominazione - Sede - Scopi ed Attività - Durata

ART. 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile tra aziende produttrici singole e/o associate, persone fisiche, soggetti economici, enti locali, comunque interessati alla coltivazione, trasformazione, tutela, promozione, ricerca e commercializzazione dello Zafferano prodotto, trasformato e confezionato nell'ambito dello Stato Italiano, una associazione senza scopo di lucro denominata "**Associazione Produttori Zafferano Italiano**", da ora chiamata Associazione.

ART. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale e operativa in Via L. Cadorna,1 - 50055 Lastra a Signa (Firenze).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferita la stessa sede legale e la sede operativa e ciò non costituirà modifica statutaria. Inoltre potranno essere istituite, modificate o soppresse filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all' Estero.

Gli organi dell'associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicazione dell'evento di

trasferimento, con esonero di responsabilità per gli uffici interessati.

ART. 3

Durata

La durata dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano è stabilita fino al 31 dicembre 2025, prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria la quale ne potrà tuttavia deliberare lo scioglimento anticipato.




ART. 4

Scopi ed Attività

L'Associazione Produttori Zafferano Italiano non ha finalità di lucro e viene costituita per tutelare e valorizzare lo "Zafferano Italiano" prodotto, trasformato e confezionato nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Lo "Zafferano Italiano" rappresenta una risorsa economica, turistica, culturale e per le caratteristiche uniche anche una difesa delle tradizioni e dell'ambiente mediterraneo-nazionale.

L'Associazione Produttori Zafferano Italiano si propone di tutelare e promuovere lo "Zafferano Italiano" per svilupparne la produzione, la tutela, la ricerca, la sua divulgazione e la sua immagine a livello nazionale e internazionale. Ciò attraverso la registrazione del nome e del suo marchio e la sua difesa in ogni sede istituzionale e/o giuridica, con l'intento di promuovere ogni iniziativa intesa a salvaguardare la tipicità della produzione dei

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| | propri soci . | |
| | Pertanto l'Associazione Produttori Zafferano Italiano provvede a: | |
| | a) Realizzare il marchio collettivo di riconoscimento dello "ZAFFERANO ITALIANO"; Predisporre Il Disciplinare di produzione, il relativo regolamento d'uso ed il Logo, da apporre sul prodotto confezionato e su ogni attività di promozione o strumento di divulgazione, e ottenerne la registrazione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti Italiano. |  |
| | b) Registrare i domini Web afferenti alla dizione "Zafferano Italiano", "Strada dello Zafferano Italiano", e realizzare altresì un portale con tutte le indicazioni in merito alla produzione, al consumo e alle tradizioni dello "Zafferano Italiano". |  |
| | c) Favorire rapporti di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie, le Camere di Commercio, i Comuni, le associazioni dei comuni etc , mettendo a disposizione la propria struttura e organizzazione per l'esecuzione di funzioni aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi dell'"Associazione Produttori Zafferano Italiano". | |
| | d) Promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con privati, Enti pubblici, iniziative volte allo studio, ricerca e conoscenza di tutti gli aspetti afferenti lo "Zafferano Italiano". | |
| | e) Affidare incarichi di consulenza, assumere dipendenti nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati. |  |
| | f) Ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | natura e da soggetti privati. | |
| | g) Svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi. | |
| | h) Favorire l'istituzione, la promozione e il riconoscimento sia pubblico che tra gli operatori economici di un itinerario turistico gastronomico con la dizione "Strada dello Zafferano Italiano" con l'apposizione del marchio dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano, tra i soggetti aderenti. | |
| | i) Stipulare accordi, convenzioni, contratti con Enti, Istituti, Laboratori e Agenzie di Ricerca e di promozione economica. | |
| | l) Contrarre mutui e prestiti. | |
| | Titolo II | |
| | Associati | |
| | ART. 5 | |
| | Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano: Le persone fisiche e giuridiche che hanno interesse a promuovere e valorizzare lo "Zafferano Italiano" e la cui attività sia ricadente all'interno dello Stato Italiano. | |
| | In particolare possono essere ammessi a far parte dell'Associazione: | |
| | 1) Produttori di Zafferano singoli ed associati , in particolare Persone Fisiche e/o Giuridiche, imprese, associazioni e/o Società | |
| | 8 | |



anche cooperative e consorzi sotto qualunque forma costituiti;

2) Persone Fisiche e/o Giuridiche, imprese, associazioni e/o

Società anche cooperative e consorzi sotto qualunque forma

costituiti che operano e/o intendono operare nel settore della

trasformazione e della commercializzazione di Zafferano;

3) Enti Locali e Camerali interessati alla tutela e promozione dello

"Zafferano Italiano".

Le amministrazioni comunali che, condividendo gli scopi e gli

obiettivi indicati nel presente statuto, aderiranno come soci

all'associazione acquisiranno di diritto la dizione di "Città dello

Zafferano Italiano" e potranno utilizzare tale dizione in ogni forma

di divulgazione , evento e/o promozione.

I Soci di cui al punto 1) dovranno comunque sempre

rappresentare almeno i due terzi dei soci totali.

Ogni associato assume l'obbligo di contribuire all'attività e allo

sviluppo dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano secondo la

propria natura e capacità, impegnandosi ad osservare lo statuto, il

disciplinare del marchio collettivo zafferano italiano, il relativo

regolamento d'Uso e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART. 6

Domanda di adesione

Chi desidera diventare socio dell'associazione deve presentare

domanda di adesione sottoscritta dal richiedente e/o dal legale

rappresentante indirizzata al Presidente - Coordinatore Nazionale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'Associazione .

Nella domanda di adesione devono essere specificate :

a) Per le Società - Associazioni - Cooperative e Consorzi :

La ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale, la sede operativa, l'oggetto sociale e il codice fiscale;.

b) Per le imprese individuali:

Il cognome, il nome, la data di nascita e la residenza e il codice fiscale del titolare dell'impresa;

ART. 7

Ammissione alla Associazione

L'ammissione all'associazione di nuovi soci, ai sensi dell'art.6 dello statuto, è decisa dal Consiglio direttivo, previo esame della domanda.

Il consiglio direttivo deve inoltre verificare, prima di decidere l'ammissione , che il richiedente dichiari di accettare : lo Statuto dell'associazione, il disciplinare del marchio collettivo Zafferano Italiano e il regolamento d'uso.

Dopo la delibera di ammissione il richiedente, ai fini della validità della stessa, deve versare entro 10 giorni dal ricevimento della notifica la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale nella misura di anno in anno stabilita dal consiglio direttivo .

ART. 8

Esclusione

Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per i

seguenti motivi:

- inosservanza dello statuto, delle delibere assembleari e patti vigenti;
- successiva adesione ad altro organismo avente scopi contrastanti con le finalità stabilite nel presente statuto;
- impossibilità di concorrere agli scopi dell'associazione;
- perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- inadempienza degli obblighi assunti;
- danneggiamento morale o materiale dell'associazione e degli organi sociali;
- fallimento, liquidazione volontaria, apertura di procedura di concordato, amministrazione controllata.
- inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale.

Prima di procedere all'esclusione il Presidente del consiglio direttivo, dovrà motivare la decisione a mezzo lettera raccomandata.

Agli associati esclusi non verrà rimborsata la quota d'iscrizione né le quote associative annuali versate.

ART. 9

Recesso

Gli associati in qualsiasi momento possono recedere dall'associazione.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione al consiglio direttivo, con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Agli associati receduti non verrà rimborsata la quota d'iscrizione né le quote associative annuali versate.

TITOLO III

PATRIMONIO-ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE-RENDICONTI

ART. 10

L'associazione non ha finalità di lucro e non svolge alcuna attività di commercializzazione. Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio e con eventuali altri lasciti e con contribuzioni di privati nonché con contributi di enti pubblici.

In particolare il patrimonio dell'Associazione Produttori Zafferano Italiano e' costituito da:

a) quota di iscrizione dei soci;

b) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio direttivo ad incremento del patrimonio;

c) ogni altro bene che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio.

d) proventi della propria attività che il consiglio direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

ART. 11

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre

TITOLO IV



Organi dell'associazione

ART. 12

Sono organi dell'associazione:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Il presidente - Coordinatore Nazionale

ART. 13

Assemblea dei soci

L'assemblea e' costituita da tutti gli associati che hanno regolarmente versato la quota di iscrizione e la quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (coordinatore nazionale) ed in sua assenza da altro membro del consiglio direttivo designato dall'assemblea.

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- elegge i membri del consiglio direttivo ;
- approva i regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- ratifica l'importo delle quote di iscrizione di cui alla lettera a)

Handwritten signature: Bica...

Handwritten signature: ...

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dell'articolo 10) e delle quote associative annuali; | |
| | - delibera sugli altri atti sottoposti al suo esame dagli amministratori. | |
| | - Approva il disciplinare di produzione del Marchio Collettivo "Zafferano Italiano" e il regolamento d'uso ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. | |
| | L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati. | |
| | Le richieste devono essere motivate con indicazione degli argomenti da trattare. | |
| | <u>L'assemblea straordinaria</u> | |
| | delibera sulle proposte di modifiche del presente statuto; sulla proroga, sullo scioglimento o sulla messa in liquidazione dell'associazione; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge. | |
| | L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo o quando ne faccia richiesta un terzo degli associati, sempre indicando gli argomenti da trattare. | |
| | ART. 14 | |
| | Convocazione dell'Assemblea | |
| | L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal | |

consiglio direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza, anche diverso dalla sede legale dell'Associazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato per lettera, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima dell'assemblea e deve indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti


Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto. in caso di parità dei voti decide il voto del presidente nelle votazioni palesi, mentre la proposta si intende respinta in caso di votazione a scrutinio segreto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'assemblea, salvo per le nomine delle cariche sociali che avranno luogo a scrutinio segreto a meno che l'assemblea stessa non decida all'unanimità di provvedere diversamente. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta che deve essere presentata al presidente all'inizio della seduta. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

ART. 15

Consiglio Direttivo



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto | |
| | da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Il Consiglio | |
| | nomina nel suo seno il Presidente - Coordinatore nazionale. | |
| | I membri del consiglio direttivo durano in carica 2 anni e sono | |
| | rieleggibili. | |
| | Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione | |
| | ordinaria e straordinaria dell'associazione senza eccezione di sorta | |
| | e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non | |
| | siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei | |
| | soci. | |
| | In particolare spetta al Consiglio direttivo: | |
| | Eleggere nel suo seno il Presidente - coordinatore nazionale; | |
| | Deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e | |
| | straordinaria; | |
| | Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; | |
| | Deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci e | |
| | sull'eventuale esclusione degli stessi; | |
| | Predisporre il bilancio consuntivo; | |
| | Deliberare sulle azioni giudiziarie attive o passive, comperare o | |
| | vendere immobili e mobili anche registrati, rinunciare a ipoteche | |
| | legali, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni postergazioni di | |
| | ipoteche, deliberare su casi di violazione del presente statuto, del | |
| | disciplinare di produzione del marchio collettivo Zafferano Italiano | |
| | e del suo regolamento d'uso ; | |



Deliberare su altri atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'associazione;

Compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario od utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

Deliberare sulla quota di iscrizione di cui all'art. 10;

Deliberare sulla quota associativa annua;

Stabilire gli indirizzi dell'attività dell'associazione, redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre ed eseguirne i programmi.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente. Per la validità del Consiglio direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del presidente - coordinatore nazionale

Il Consiglio direttivo può istituire un comitato tecnico scientifico avente un ruolo consuntivo nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente-Coordinatore Nazionale di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri, con avviso per lettera, posta elettronica o fax inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata della riunione. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima della data

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

della riunione.

ART. 16

Presidente - Coordinatore nazionale

Il Presidente Coordinatore Nazionale è nominato dal consiglio tra i suoi membri.

Esso mantiene l'incarico per un biennio ed è rieleggibile.

Il Presidente-Coordinatore Nazionale ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente-Coordinatore Nazionale esegue le deliberazioni del consiglio direttivo ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

ART. 17

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese e quant'altro deliberato dal Consiglio direttivo.

ART. 18

Al termine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria unitamente alla relazione del consiglio direttivo.

ART. 19


L'associazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

ART. 20

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di

associazionismo nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. N° 460 del

4 Dicembre 1997 applicabili.



Roberto Antonio
Amministratore
Fidei